

presidenti degli uffici elettorali. Quando discuteremo l'articolo 18, che riguarda il modo di costituire gli uffici, dimostreremo all'onorevole Lucca e alla Camera che il numero dei magistrati c'è. E noti che abbiamo tenuto presenti le provincie composte di un maggior numero di comuni come, per esempio, quella di Como, ed abbiamo guardato specialmente al numero dei funzionari dell'ordine giudiziario della Corte di appello di Milano. E per abbondare, nonostante che fossimo sicuri che il numero dei magistrati c'era, per abbondare; abbiamo modificato questa mattina l'articolo 18 proponendo che potessero esser chiamati in via straordinaria a presiedere gli uffici elettorali anche i vice pretori ed i conciliatori.

**Presidente.** Ne parleremo all'articolo 18.

**Lacava, relatore.** Perfettamente; ma doveva rispondere all'onorevole Lucca per dimostrargli che i pericoli che egli teme non esistono punto.

**Presidente.** Onorevole Vacchelli, mantiene il suo ordine del giorno?

**Vacchelli.** L'onorevole relatore ha dichiarato di non poter accettare che venga aumentato il numero dei consiglieri assegnati a ciascun comune, perchè egli ritiene che non si possa trovare un maggior numero di persone adatte a questo ufficio. Io credo che questa sua affermazione non corrisponda ai fatti. Io penso che le città italiane siano molto e molto ricche di uomini capaci di amministrare la cosa pubblica.

La difficoltà non istà nel trovare i consiglieri, ma nel trovare gli assessori e gli assessori non si trovano perchè i consiglieri sono pochi.

Credo che la mia proposta sia tale che in tempi non lontani sarà accolta da molti. Ad ogni modo non voglio prolungare la discussione nè pregiudicare la mia proposta e la ritiro.

**Presidente.** La proposta dell'onorevole Torraca è rimandata all'articolo 22; quella dell'onorevole Franchetti si tratterà a proposito della disposizione che modifica l'articolo 47 della legge in vigore.

**Franchetti.** Ma non si tratta dell'articolo 47 della legge attuale sibbene dell'articolo 47 della legge del 1865.

**Presidente.** Ho detto che è l'articolo 47 della legge vigente, che è precisamente quella del 1865; giacchè la Commissione propone di modificare quell'articolo.

Rileggo dunque l'articolo 16:

“ Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio. ”

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 16 bis, che è l'articolo 47 della legge vigente modificato dalla Commissione.

Esso è così concepito:

“ Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

“ Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, per i comuni divisi in frazione, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il Consiglio stesso, deve ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

“ La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

“ In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. ”

**Presidente.** L'onorevole Franchetti ha già svolto il suo emendamento.

L'onorevole Luporini propone quest'aggiunta:

“ Quando il comune sia diviso in sezioni, la sede di ciascuna sezione non potrà destinarsi a una distanza maggiore di 5 chilometri dalla residenza degli elettori assegnati alla medesima, purchè il numero loro non risulti minore di 200. ”

Ha facoltà di svolgerla.

**Luporini.** Io l'ho svolta prima di parlare perchè è chiarissima.

Ci sono, in alcuni comuni, degli elettori che devono fare 18 o 20 chilometri per dare il loro voto.

**Martini Ferdinando.** È verissimo.

**Luporini.** Questo è un inconveniente, perchè questi poveri elettori, a differenza degli altri, devono perdere molto tempo e spendere 4 o 5 lire per esercitare il loro diritto; perciò io vorrei che si determinasse che le sezioni non possano essere distanti più di 5 chilometri dalla residenza degli elettori.

Io non farei questione poi se la Commissione credesse di dire: non più di 6, non più di 7, non più di 8; ma vorrei che fosse determinata una certa distanza, perchè non è giusto che questi elettori debbano assoggettarsi ad una spesa, mentre altri elettori non spendono nulla, ed è per essi quasi un divertimento l'andare a votare.

Mi pare, ripeto, che il mio emendamento sia così chiaro, che la Commissione non possa non accettarlo.

L'unica obiezione che mi si è fatta altra volta